

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5509 del 16/10/2017
Oggetto	Rinnovo e variante non sostanziale della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico e assimilati nel Comune di Gualtieri (RE) - Titolare: P&G S.S. - REPPA5034
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5630 del 11/10/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle opere idrauliche*);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (*Disciplina della procedura di V.I.A*);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (*Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co 2., l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015-2012*);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli art. 152 (*Canoni per le utenze di acqua pubblica*) e 153 (*Spese di istruttoria*);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (*Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica*); 29 ottobre 2015 n. 1622 (*Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015*);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico*);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*);

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE - Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (*Approvazione Progetto Demanio idrico*);
- la *Determinazione dirigenziale del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001*;

DATO ATTO che:

- con Determina n. 2424 dell'08/03/2011 è stata assentito alla ditta UNIVAR SpA, partita IVA 08935740152, con sede a Milano – via Caldera n.21, il rinnovo e la titolarità della concessione della concessione a derivare acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di Gualtieri (RE), località Santa Vittoria, da esercitarsi mediante prelievo da un pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta P&G SpA a ciò consenziente. La quantità di acqua prelevabile era pari alla portata massima di 16,00 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di 150,000,00 mc, con destinazione d'uso industriale, igienico ed assimilati e antincendio;
- in data 21/12/2015 con protocollo PG.2015.0882600 è stata presentata dalla Società P&G SpA, la richiesta di cambio di titolarità della concessione in det. n.2424/2011, a seguito della cessazione di attività da parte di UNIVAR SpA a far data dal 06/11/2015;
- in data 27/05/2016 con protocollo PGRE/2016/5662, la Società P&G SpA, C.F. 09896640019, con sede legale a Torino, via De Sonnaz 19, ha richiesto il rinnovo e variante non sostanziale della concessione 2424/2011, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (pozzo), ubicato in Comune di Gualtieri, con scadenza al 31 dicembre 2015, avvalendosi della proroga per la presentazione della domanda di rinnovo, secondo la Legge Reg. 22/2015 art.24 comma 2;
- la variante non sostanziale della concessione assentita consiste nella variazione di uso da industriale a igienico e assimilati, con riduzione del prelievo a 3,0 l/s e volume annuo complessivo di 25,0 mc;
- in data 03/07/2017 n° prot. PGDG/2017/7144, è pervenuta documentazione attestante che il 20 Ottobre 2016 la Società P&G SpA ha conferito la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Gualtieri su cui insiste la concessione, alla Società P&G S.S.;
- in data 26/09/2017 con Prot. PGDG/2017/10227, Maria Assunta Rampone in qualità di

rappresentante legale della Società P&G S.S., presenta istanza di subentro nella titolarità della concessione n. REPPA5034.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo e variante non sostanziale, si evince che:

- il prelievo avviene mediante un pozzo avente una profondità di m. 31 dal piano di campagna equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 9,2 kW, con portata massima di esercizio pari a 3,00 l/s e volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 25,0 mc/annui;
- l'ubicazione del prelievo: Comune di Gualtieri, in località Santa Vittoria, su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 26, mapp. n. 21; coordinate UTM RER X: 628.099; Y: 969.933;
- la destinazione della risorsa è richiesta per uso antincendio, irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale e igienico e assimilati;

DATO ATTO che:

- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti e con le condizioni della concessione originaria;
- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza della proroga stabilita fino al 30/06/2016, secondo LR 22/2015 art.24 comma 2;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 16 dicembre 2015, la somma pari a euro 87,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 03 luglio 2017, la somma pari a euro 348,76, relativa al canone dovuto per gli anni 2016 e 2017, e all'integrazione del canone 2015, ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;

- ha versato, in data 03 luglio 2017, la somma pari a euro 250,00, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2023, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a P&G Società Semplice, C.F. 09896640019, con sede legale a Torino, via De Sonnaz 19, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 31 dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Gualtieri, località Santa Vittoria, su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. n. 26, mapp. n. 21; coordinate UTM RER: X= 628.099 e Y= 969.933;
 - portata massima di esercizio pari a 3,00 l/s
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 25,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2023;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende i disciplinari di cui alla det. 2424/2011, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito;
5. di dare atto che:
 - l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
6. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di provvedere a notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
8. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. 1621/2013;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
11. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a P&G S.S., con sede legale in Torino (TO), via De Sonnaz n.19, c.f. 09896640019, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di rinnovo PGRE/2016/0005662 del 10/10/2006; Cod. Sisteb REPPA5034)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 31,00 con tubazione di mandata del diametro interno di mm 155, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 9,2.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Gualtieri, in località Santa Vittoria, su terreno di proprietà della società richiedente, censito al foglio n. 26, mappale n. 21; coordinate UTM RER: X = 628.099; Y = 969.933.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 3,00 l/s, e nel limite di volume complessivo annuo pari a 25,00 mc.
 2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilati.
 3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
 4. Il prelievo avviene dal corpo idrico di pianura – libero o confinato superiore
- Codice 0630ER-DQ2-PPCS

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione

limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

4. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2023**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2023.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aggiornamento ai sensi dell' art. 8 della LR n. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____
in qualità di legale rappresentante di _____

C.F. _____, presa visione in data ____/____/_____
del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.